



Delibera n. 198/2021

26 novembre 2021

Allegato A al Verbale n. 06/2021

Oggetto: Ratifica Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritta in data 08.11.2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229/2021 del 19/02/2021, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di ratificare la Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritta in data 08.11.2021.

La presente Convenzione è allegata alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Firmato il 01/12/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 01/12/2021



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA SU COMUNI

TEMI DI RICERCA ATTINENTI AL MONITORAGGIO

STRUTTURALE DI BENI CULTURALI

TRA

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali

DICAM dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna con sede

legale in Bologna, Via Zamboni, 33 – 40126 (C. F. 80007010376, P. IVA

01131710376), e sede amministrativa in Bologna, in Viale del Risorgimento,

2 – 40136, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento Prof.

Stefano Gandolfi, (di seguito indicato come Università o, indistintamente,

come “Parte”), autorizzato alla stipula nella Giunta di Dipartimento del

03/11/2021, seduta nr. 13;

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma,

Via di Vigna Murata, 605 (P.I. 06838821004) nella persona del Presidente

pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni, (di seguito indicato come INGV o,

indistintamente, come “Parte”);

di seguito collettivamente indicate come le “Parti”;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Università ritiene importante promuovere collaborazioni di ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e in attuazione dello

Statuto approvato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011 e successive modifiche;

- INGV ritiene che la collaborazione con l'Università, possa contribuire a sviluppare e ad approfondire le conoscenze riguardo le proprie attività di ricerca nell'ambito dello studio dello stato di salute di edifici, in particolare riguardo quelli di interesse storico culturale e monumentale;

- l'Università intende istituire con l'INGV un rapporto di collaborazione al fine di promuovere campagne di misura strumentale e studi per l'identificazione strutturale di edifici di interesse storico e monumentale;

- l'INGV e l'Università possiedono competenze scientifiche di eccellenza, riconosciute in ambito nazionale ed internazionale, nei campi previsti dalla presente convenzione, che li pongono ai più alti livelli per affrontare le tematiche di interesse, di ricerca e di studio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le Premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità ed oggetto

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del monitoraggio strutturale di beni culturali, dell'identificazione dinamica dei parametri modali di strutture di interesse storico monumentale.

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili scientifici di cui al successivo art. 7 potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla

natura dei risultati nel frattempo conseguiti. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte presso i siti di interesse individuati dalle Parti, previa eventuale acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Tali autorizzazioni saranno acquisite a cura di ciascuna Parte in riferimento alle attività da svolgere; la Parte che le acquisisce si impegna a comunicarle alle altre Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco alle proprie strutture ai Responsabili scientifici e al personale dipendente e strutturato coinvolto nelle attività.

Art. 3 – Impegni delle Parti

L'INGV e l'Università, ciascuno per la propria parte, favoriranno le collaborazioni nell'ambito delle attività illustrate nelle Premesse della presente convenzione e al precedente art. 2.

In particolare, a tal fine, l'INGV e l'Università metteranno a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, informazioni, documentazioni, materiale d'archivio, spazi, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui sopra, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.

Le Parti faciliteranno:

- l'esecuzione di studi e ricerche e la redazione di pubblicazioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale;
- la partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale;

Le Parti metteranno reciprocamente a disposizione, gratuitamente, i propri dati, nel rispetto della riservatezza dei medesimi.

Art. 4 – Titolarità delle Conoscenze Preesistenti

Per Conoscenze Preesistenti devono intendersi le informazioni di natura tecnica o scientifica non generalmente note o facilmente accessibili nel settore di riferimento di una delle Parti prima della stipula della presente convenzione.

Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle Conoscenze Preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. La Parte che avrà accesso alle Conoscenze Preesistenti della controparte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dalla presente convenzione.

È in ogni caso escluso l'accesso di una Parte a Conoscenze Preesistenti dell'altra Parte non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività relative alla presente convenzione e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca diversi da quelli coinvolti dalle attività oggetto della convenzione. L'accesso alle Conoscenze Preesistenti, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, sarà determinato in base ad accordi scritti e condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti.

Art. 5 – Utilizzo dei Risultati

Per Risultati devono intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali o intellettuali ed eventuali prodotti conseguiti dall'attività di collaborazione.

La titolarità esclusiva dei diritti sui Risultati spetta alla Parte che li ha conseguiti nell'ambito dell'attività di collaborazione. I diritti sui Risultati conseguiti dalle Parti saranno di titolarità congiunta. La determinazione delle quote di ciascuna delle Parti, in caso di titolarità congiunta, verrà effettuata dalle Parti in buona fede, tenendo in considerazione l'apporto inventivo e/o creativo rispetto al risultato generato. Nel caso in cui le Parti non trovino l'accordo sulla loro determinazione, le quote si intenderanno in egual misura.

Il diritto di essere riconosciuto inventore (nel caso delle opere dell'ingegno, il diritto morale dell'autore dell'opera), spetta al collaboratore, dipendente o ricercatore della Parte che ha dato il contributo inventivo o creativo rilevante per l'ottenimento dei Risultati. Nel caso di pluralità dei collaboratori, dipendenti o ricercatori delle Parti che hanno dato tale contributo, i diritti di cui al presente paragrafo spettano a tutte queste persone. Ciascuna Parte farà in modo di facilitare alla controparte il contatto con i propri collaboratori, dipendenti o ricercatori di cui sopra.

Qualora le attività oggetto della presente convenzione prevedessero l'eventuale contributo di altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: studenti per attività realizzate nell'ambito dei rispettivi corsi di studio e/o attività formative, tesi di laurea, dottorati di ricerca, ecc...), ciascun Responsabile scientifico si impegna ad adottare le procedure di riferimento e la disciplina in vigore presso il rispettivo ente di appartenenza in materia di regolamentazione della titolarità dei risultati.

L'INGV e l'Università potranno utilizzare i risultati derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione allo scopo di ricavarne pubblicazioni di

carattere scientifico. I documenti forniti dalle Parti, studi ed esiti riservati derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione potranno essere utilizzati liberamente dalle Parti stesse quali materiali per sviluppare eventuali attività istituzionali, fatto salvo il rispetto delle clausole di riservatezza a cui potrebbe essere soggetta parte delle informazioni.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione, che non siano sottoposti a riservatezza/segretezza, le Parti si impegnano a citarsi reciprocamente ed espressamente.

Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.

Nel caso di risultati tutelabili con privative, l'utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati da successivo accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

L'INGV e l'Università non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare il nome, il marchio o altro segno distintivo della controparte (incluse abbreviazioni) per qualsiasi attività promozionale, salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Art. 7 – Responsabili scientifici

La responsabilità scientifica della presente convenzione è affidata:

- per l'INGV, al Dott. Riccardo Mario Azzara;

- per l'Università alla Prof.ssa Giada Gasparini.

L'eventuale sostituzione del Responsabile specifico di una Parte dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, mediante lettera da trasmettersi via posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 18.

Art. 8 – Durata

La durata della presente convenzione viene fissata in 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, laddove per sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma digitale. La convenzione potrà essere rinnovata, prima della scadenza, previo accordo scritto tra le Parti alle condizioni eventualmente stabilite dalle parti medesime.

Art. 9 – Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Art. 10 – Responsabilità delle Parti

Le Parti si obbligano a sollevare e tenere indenne le proprie controparti da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione

della presente convenzione a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 11 – Aspetti ambientali

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 12 – Oneri finanziari

Dalla presente convenzione non consegnerà all'INGV e all'Università alcun onere finanziario. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni universitarie.

Le spese di missione relative agli incontri e alle trasferte per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno sostenute dalla Parte a cui è afferente il personale che effettua la trasferta.

Art. 13 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute dalle altre Parti connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in

qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una delle Parti e comunicate alle altre Parti per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura "Confidenziale" (di seguito indicate come "Informazioni Confidenziali"). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alle Parti riceventi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

Ciascuna Parte, sotto la propria responsabilità, si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo della presente convenzione le Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o rivelate da una Parte, o comunque acquisite nell'esecuzione della presente convenzione.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;

d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;

e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nella presente convenzione.

Rimane inteso che le Parti, all'interno della propria organizzazione, dovranno utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate a una Parte;

b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alle Parti, per fatto non imputabile alle Parti medesime;

c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;

d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale di una delle Parti che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

L'INGV non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali dell'Università, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione. Pertanto, l'Università riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono

limitate, per quanto riguarda l'INGV, al gruppo di ricerca composto dal Dott. Riccardo Mario Azzara.

L'Università non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali di INGV, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione. Pertanto, INGV riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda l'Università, al gruppo di ricerca composto dalla Prof.ssa Giada Gasparini, ovvero Prof. Tomaso Trombetti, Prof. Stefano Silvestri, Dott. Michele Palermo, Dott.ssa Vittoria Laghi, Dott. Matteo Marra.

Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare le altre Parti al fine di consentire loro di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, le Parti assicurano l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente clausola di riservatezza.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nella presente convenzione cesseranno dopo due anni dalla scadenza della convenzione.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che

detta trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Il Dott. Riccardo Mario Azzara, per conto dell'INGV, si assume il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrive la presente convenzione per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

La Prof.ssa Giada Gasparini, per conto dell'Università, si assume il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrive la presente convenzione per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

In caso di risoluzione per qualsiasi motivo della presente convenzione, le Parti che hanno ricevuto delle Informazioni Confidenziali dovranno:

a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;

b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza ad un obbligo di legge.

La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui è venuta a conoscenza.

Le informazioni fornite da ciascuna Parte e quelle che non possano, con o senza elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno di proprietà esclusiva della Parte che le fornisce. La Parte ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o licenza sulle Informazioni Confidenziali della Parte divulgante.

Art. 14 – Legge applicabile

Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte nella convenzione e va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 15 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Bologna quale Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 16 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

La presente convenzione è altresì soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono interamente a carico dell'Università.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento 679/2016/UE), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Ai fini della presente convenzione e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, comunicano reciprocamente quanto segue:

a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione della presente convenzione e per le finalità legate agli adempimenti di legge;

b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati della revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o da persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell'UE o extra UE, nell'ambito delle Parti preposte all'adempimento della presente convenzione;

c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e la riservatezza dei Dati;

d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l'esecuzione della presente convenzione.

In ogni caso, le Parti sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di limitare il trattamento stesso e, laddove previsto, il diritto alla portabilità dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale.

Dati di contatto dell'Università: E-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l'Università (RPD/DPO) Dott.ssa Manuela Zecca Contatto: Tel. + 39 051.2080139, e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Il Titolare del trattamento dati dell'INGV è Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata 605 00143 Roma (Italy).

Responsabile per la Protezione dei Dati presso INGV (DPO) Dott. Lucio Badiali. Contatto: Tel. + 39 06.51860352 Mob. +39 355.350002.

I diritti previsti dalla Normativa Privacy potranno essere esercitati da ciascuna Parte mediante richiesta inviata alla controparte.

Per l'INGV tale diritto può essere esercitato scrivendo alla casella dpo@ingv.it.

Per l'Università tale diritto può essere esercitato scrivendo alla casella dpo@unibo.it.

Art. 18 – Contatti

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione amministrativa della presente convenzione:

INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Indirizzo: Via di Vigna Murata, 605 Roma-

E-mail: segreteria.presidenza@ingv.it- PEC: aoo.roma@pec.ingv.it

Alma Mater – Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Ingegneria

Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali- Indirizzo: Viale del

Risorgimento, 2 40136 Bologna

E-mail: michela.dallavite@unibo.it PEC: dicam.dipartimento@pec.unibo.it.

Art. 19 – Codice Etico e Codice di Comportamento

L'Università prende atto che l'INGV ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento, pubblicato al seguente indirizzo:

<http://istituto.ingv.it/joomlatools-files/docman->

[files/CODICE%20ETICO%20CdA%2018.12.2014.pdf](http://istituto.ingv.it/joomlatools-files/CODICE%20ETICO%20CdA%2018.12.2014.pdf)

L'INGV prende atto che l'Università ha adottato un Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Bologna, pubblicato al

seguente indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/codice-etico-e-di-comportamento>.

L'INGV e Università si impegnano, per tutta la durata della presente convenzione e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui l'INGV e l'Università si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione della presente convenzione, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei Codici suindicati, le altre Parti hanno la facoltà di risolvere la convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

Art. 20 – Clausole finali

La convenzione contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto della stessa e sostituisce e supera integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

Qualsiasi modifica alla convenzione dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola della

convenzione è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Art. 21 – Firma digitale

La presente convenzione è firmata digitalmente, in un unico originale, dall'INGV e dall'Università, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modifiche, integrazioni e norme collegate.

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV

Il Presidente pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni

Firmato digitalmente

Per l'Università

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e dei Materiali

Prof. Stefano Gandolfi

Firmato digitalmente

La data di stipula corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma.